



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

Decreto n. 1781 del 31 ottobre 2023

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 36 - Interventi volti alla ripresa economica -
Ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 – Proroga termine scadenza Ordinanza 22/2023.
Concessione contributi in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, che hanno subito una riduzione del fatturato.

CASTAGNA VINCENZO

CUP: D33E22000520001

COR: 16087669

Concessione € 28.164,37

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato nell'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n.265;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d'ora in avanti "decreto legge n. 109 del 2018");

CONSIDERATO che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 734, prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

VISTO l'articolo 36 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il quale prevede che:

“Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”;

VISTA l’ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 recante “Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell’Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati”, con particolare riferimento all’articolo 7 (Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo) e all’articolo 8 (Termini per la presentazione della domanda);

DATO ATTO che nell’ordinanza n. 5 del 2019 si prevede che alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore ad Euro 50.000,00, elevabile ad Euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità;

VISTA l’ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, che ha modificato l’ordinanza n. 5 del 2019, prevedendo all’articolo 4, comma 2, che i costi della produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2018 e 2019 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 60% della riduzione di fatturato;

VISTA l’ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022, recante “Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini”, in particolare il Capo I, che disciplina i “Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi per perdita di fatturato in favore delle imprese localizzate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”;

DATO ATTO che:

- all’articolo 2, comma 2, primo periodo della predetta ordinanza n. 18 del 2022, è previsto che le imprese danneggiate dal sisma del 2017, che non hanno beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, come modificata con ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, n. 8 del 28 novembre 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020, come modificata con ordinanza n.13bis del 28 aprile 2020, possono presentare istanza di contributo ai sensi della pregressa disciplina, come integrata con le previsioni di cui alla presente ordinanza;
- all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, è previsto che possono altresì accedere al contributo anche le imprese che esercitavano l’attività economica in zona rossa, come delimitata con le ordinanze sindacali n. 58 del 22.08.2017, n. 102 del 05.02.2018, n. 2 del 05.01.2019, n. 174 del 18.09.2020 e n. 21 del 16.03.2021 del comune di Casamicciola Terme, e n. 22 del 26.08.2017 e n. 42 del 18.12.2017 del comune di Lacco Ameno, che hanno sospeso temporaneamente la propria l’attività o non hanno potuto riprenderla;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

- all'articolo 2, comma 3, è previsto che le imprese che hanno già beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, n. 13 del 6 marzo 2020, n. 8 del 28 novembre 2019, n. 5 bis del 23 aprile 2020 e n. 13bis del 28 aprile 2020, possono presentare domanda di integrazione, in presenza dei requisiti richiesti;
- all'articolo 4, comma 1, è previsto che per le imprese che abbiano ripreso l'attività produttiva a seguito degli eventi sismici, i contributi di cui al presente Capo sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2018-2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della richiamata ordinanza n. 18 del 2022, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «*de minimis*»;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore:

- a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 90% della riduzione del fatturato come previsto all'articolo 4, comma 2;
- b) a € 100.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 125.000,00;

PRESO ATTO che all'articolo 7, comma 1, della menzionata ordinanza n. 18 del 2022 è previsto che all'esito della procedura valutativa conclusa con esito positivo, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria, e al comma 2 che per le imprese che hanno ripreso l'attività, il contributo, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è erogato in un'unica soluzione, senza ulteriore richiesta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione;

VISTA l'istanza del 26/07/2023 prot. 2696 del 26/07/2023, presentata dall'impresa CASTAGNA VINCENZO, richiedente un contributo (ex novo) pari ad € 28.164,37 con le modalità previste all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 e nel termine prorogato ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 20/2022;

CONSIDERATO che sono state richieste integrazioni documentali, di cui l'ultima pervenuta, a mezzo e-mail, in data 04.10.2023;

VISTA l'istruttoria dell'istanza conclusasi con esito positivo in data 11.10.2023 prot. 3894 del 18/10/2023, svolta dai funzionari dell'Area finanziaria per la concessione del contributo richiesto dalla ditta Castagna Vincenzo e per la copertura finanziaria del pagamento;

DATO ATTO che è possibile erogare in un'unica soluzione il contributo richiesto, così come previsto dall'Ord. 18/22 all'articolo 7, comma 2 e che l'emissione del mandato di pagamento resta subordinata all'esito delle verifiche Durc ed Agenzia di Riscossione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'ordinanza n. 18 del 2022, agli oneri di cui al Capo I, per un importo pari a euro 2.655.000,00, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

D E C R E T A

- Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate e confermate di concedere a favore di CASTAGNA VINCENZO (P.IVA 05000960632) il contributo ai sensi dell'art. 36 del D.L. 109/2018 per un importo di € **28.164,37 (ventottomilacentosessantaquattro/37)**;
- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it

Napoli, *data protocollo*

Il Dirigente
(Dott. Geol. Vincenzo Albanese)

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini